



Unione degli Industriali
della Provincia di Varese

IL NUOVO ACCORDO STATO- REGIONI PER LA FORMAZIONE DI RSPP/ASPP

Gabriele Zeppa - Camilla Ceriotti

Gallarate, 20 Settembre 2016

ESONERO DAI CORSI

- L'allegato I contiene l'elenco delle **classi di laurea** che esonerano dalla frequenza dei **moduli A e B** (*non dal modulo C*): sono state ampliate a 43!
- E' titolo di esonero dei moduli *A, B* o *C*:
 - a) il **certificato universitario** attestante il superamento di **uno o più esami** relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti dell'Accordo
 - b) l'**attestato di partecipazione** a un corso universitario di **specializzazione, perfezionamento o master** i cui contenuti e le modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

- L'accordo contiene **l'elenco generale dei soggetti formatori** autorizzati ad organizzare i corsi per RSPP e ASPP, comprendendo anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici da esse costituiti, relativamente allo specifico settore di riferimento
- Le associazioni potranno demandare la realizzazione dei corsi a strutture formative di loro **diretta ed esclusiva emanazione** (es. SPI per UNIVA), che dovranno però essere **accreditate** a livello regionale o delle province autonome

REQUISITI DEI DOCENTI E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- I **docenti** devono essere in possesso dei **requisiti** stabiliti dal decreto 06/03/2013
- Per ogni corso il **soggetto formatore** deve indicare il responsabile del **progetto** formativo (anche un docente) e i nomi dei **docenti**, nonché tenere il **registro** di presenza
- Al corso possono partecipare non più di **35 allievi** che per essere ammessi alla verifica dell'apprendimento di ogni modulo devono aver frequentato almeno il **90% del monte ore** di formazione

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO

- L'**Allegato IV** riporta le indicazioni metodologiche per la progettazione e realizzazione dei corsi base e di aggiornamento (competenza, bisogni formativi, progetto, verifiche in itinere e finale)
- L'**Allegato II** tratta il tema della formazione in modalità **e-learning** (requisiti e specifiche di carattere organizzativo e tecnico, profili di competenze e documentazione)

ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI DEI CORSI

Il **Modulo A**, corso base per RSPP e ASPP, ha una durata di **28 ore** totali (esclusa la verifica di apprendimento finale), suddivise in **5 unità didattiche** ed è propedeutico agli altri moduli

Può essere svolto in **e-learning**

ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI DEI CORSI

- Il **Modulo B**, corso per RSPP e ASPP sui rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è totalmente nuovo
- E' scomparsa la divisione in B1, B2, B3 ecc. in base alla classificazione ATECO, sostituita da un **modulo unico comune a tutti i settori** della durata complessiva di **48 ore** suddivise in **12 unità didattiche** (esclusa la verifica di apprendimento finale)
- Sono inoltre previsti dei **moduli di specializzazione integrativi per 4 settori**:
 - **SP 1**: agricoltura e pesca (12 ore)
 - **SP 2**: cave e costruzioni (16 ore)
 - **SP 3**: sanità residenziale (12 ore)
 - **SP 4**: chimico-petrochimico (16 ore)

ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI DEI CORSI

Il **Modulo C** (per i soli RSPP) sulle competenze relazionali e gestionali è di **24 ore** (esclusa la verifica finale di apprendimento) suddivise in **4 unità didattiche** che comprendono anche argomenti quali **relazioni sindacali** e **benessere organizzativo**

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

- Per il **Modulo A** la valutazione consiste in un **test** (somministrabile anche in itinere) di almeno **30 domande a risposta multipla** (almeno tre); la prova è superata con almeno il **70% di risposte esatte**. Il test può essere integrato con un colloquio di approfondimento
- Per il **Modulo B** la valutazione comprende un **test** con modalità analoghe alla precedente, **più una prova finale** di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno **5 domande aperte** su casi reali o in alternativa una **simulazione** finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali del RSPP/ASPP, **più un eventuale colloquio di approfondimento**
- Per il **Modulo C** è previsto il **test**, sempre con le medesime caratteristiche, **più un colloquio individuale** di verifica delle competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La **formazione pregressa** svolta dagli RSPP e ASPP in applicazione dell'Accordo del 2006 **è fatta salva**, per cui coloro che non cambiano settore produttivo **non devono integrare la loro formazione base** a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, in caso contrario si.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO E RELATIVA DECORRENZA

- L'aggiornamento tratterà aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi, fonti di rischio specifiche del settore o dell'attività e tecniche di comunicazione e può essere svolto in **e-learning**
- La durata minima è di **20 ore nel quinquennio per gli ASPP** e di **40 ore nel quinquennio per i RSPP**
- L'obbligo di aggiornamento può essere assolto anche mediante la partecipazione a **convegni o seminari** (ma solo se organizzati dai soggetti formatori) purché coerenti con le tematiche sopra indicate e nella misura massima del **50% del monte ore** (cioè **10 ore per gli ASPP** e **20 ore per i RSPP**). Mentre per i corsi vale il limite massimo dei 35 allievi, per i convegni e seminari no, ma occorre il **registro di presenza**

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO E RELATIVA DECORRENZA

- Per i prossimi **5 anni** (cioè fino al 3/9/2021) la frequenza del **Modulo B comune** o di uno o più **moduli di specializzazione** (SP 1, 2, 3, 4) può valere come **aggiornamento** degli RSPP/ASPP formati in base al precedente Accordo, ma decorso tale termine ciò non sarà più possibile
- E'valida come aggiornamento RSPP/ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per **formatore per la sicurezza sul lavoro** (D.l.6 marzo 2013) o per **coordinatore per la sicurezza nei cantieri** (Allegato XIV del D. Lgs. n.81/08)
- La partecipazione a corsi base o di aggiornamento per **dirigenti, preposti, addetti primo soccorso o prevenzione incendi e gestione delle emergenze non è invece valida** ai fini dell'aggiornamento per RSPP/ASPP

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO E RELATIVA DECORRENZA

- L'aggiornamento ha **decorrenza quinquennale** e parte dalla **conclusione del Modulo B comune**
- Per i RSPP/ASPP **esonerati dal Modulo B** (RSPP/ASPP "ex 626"), la decorrenza dell'obbligo di aggiornamento parte:
 - a) dal **15 maggio 2008** (data di entrata in vigore del D. Lgs. n.81/08) per gli esonerati ex art.32 comma 5 (scadenze: 15/05/2013; 15/05/2018 ecc.)
 - b) dalla **data di laurea**, se conseguita **dopo il 15 maggio 2008**

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO E RELATIVA DECORRENZA

- Il mancato aggiornamento del RSPP/ASPP non comporta la decadenza dall'incarico, ma l'incarico rimane in **sospeso** fino a quando l'aggiornamento verrà completato
- Per esercitare il ruolo, RSPP e ASPP devono comunque poter sempre dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno completato le ore di aggiornamento
- Dall'entrata in vigore del nuovo accordo (3/9/2016) il completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente può avvenire con **le nuove regole (40 o 20 ore)**
- Per le attività per le quali la formazione costituisce **titolo abilitativo** ad una funzione (es. coordinatore per la progettazione o esecuzione nei cantieri, addetto primo soccorso, carrellista ecc.), il mancato aggiornamento non consente lo svolgimento dell'incarico se non viene completato nel periodo indicato dalle specifiche norme di riferimento (ad esempio quinquennio, triennio ecc.)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

- L'Accordo fissa nuove regole anche a proposito della formazione di **altri soggetti** diversi da RSPP/ASPP:
- a) Requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- In **tutti** i corsi di sicurezza sul lavoro i docenti devono avere i requisiti del formatore ai sensi del Decreto Interministeriale 06/03/2013, ad **eccezione** di specifici corsi che prevedono requisiti particolari e differenti dei docenti (es. corsi di primo soccorso)
 - Il **datore di lavoro RSPP** può fare il docente nei corsi per dirigenti, preposti e lavoratori della propria azienda, anche se non in possesso dei requisiti del formatore

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

b) Formazione del datore di lavoro RSPP

- Se l'azienda è inserita nel macrosettore ATECO a rischio **medio/alto**, ma tutti i lavoratori svolgono attività a rischio **basso** (Accordo 22.12.2011), il Datore di Lavoro RSPP può partecipare al corso relativo al rischio **basso**
- Se però questa condizione viene successivamente meno, allora dovrà integrare la propria formazione per ore e contenuti in base alle mutate condizioni di rischio dei lavoratori

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

c) Riconoscimento della formazione del medico competente

- Il medico competente **dipendente** del datore di lavoro è **esonerato** dalla partecipazione ai corsi di formazione per i **lavoratori** sia perché soggetto a formazione continua (ECM) sia perché partecipa attivamente alla valutazione dei rischi

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

d) Formazione dei lavoratori somministrati

- L'obbligo è totalmente a carico del somministratore (agenzia) e riguarda i rischi relativi alle attività svolte e alle attrezzature utilizzate con il relativo addestramento
- Il contratto può però stabilire che tale obbligo sia assolto dall'utilizzatore (azienda)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

e) E-learning per la formazione specifica dei lavoratori

- E' possibile per **tutti i lavoratori** nelle aziende a **rischio basso** (a meno che non vi siano lavoratori con mansioni a rischio medio o alto, per cui tale facoltà non è ammessa)
- Nelle altre aziende (**rischio medio o alto**) tale tipologia formativa è possibile, ma solo per i lavoratori che non sono presenti, neppure saltuariamente, nei reparti (cioè che sono a rischio basso)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

f) Organizzazione dei corsi di formazione

- Il numero massimo dei partecipanti è di **35 unità**
- L'**aggiornamento** per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, Datori di Lavoro RSPP può essere svolto mediante la partecipazione a **convegni o seminari** con il limite massimo del **50% del monte ore** previsto dai rispettivi accordi
- Le tabelle negli **Allegati III e V** riepilogano i crediti formativi per i corsi di aggiornamento e gli obblighi formativi per ciascuna figura

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

g) Collaborazione con gli Organismi Paritetici

- Sono stati soppressi i riferimenti agli **Enti Bilaterali**

h) Attrezzature di lavoro (Accordo 22/02/2012 punto 9.1)

- Gli **attestati di abilitazione** hanno validità di **5 anni** a decorrere rispettivamente:
 1. dall'entrata in vigore dell'accordo (lett.a)
 2. dalla data di aggiornamento (lett.b)
 3. dal superamento della verifica di apprendimento (lett. c)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Possono ancora essere avviati **per un anno** dall'entrata di vigore del nuovo Accordo i corsi per RSPP/ASPP organizzati secondo le regole del precedente (26/01/2006)